

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1082-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

Comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 7 maggio 1979

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1980

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — La presente Convenzione — destinata a sostituire l'analogo vigente accordo firmato al Cairo il 26 marzo 1966 — ricalca il modello elaborato in seno all'OCSE ma recepisce soluzioni che si discostano, a volte, da tale modello in modo da tenere nel debito conto le peculiarità dei sistemi fiscali venuti a confronto e la situazione di paese in via di sviluppo della Repubblica araba d'Egitto. Si sono, pertanto, realizzati trattamenti soddisfacenti per le diverse categorie di reddito oggetto

della pattuizione e si è previsto, al fine di venire incontro alla particolare situazione dell'Egitto, un *matching credit* nei limiti del 25 per cento per i redditi di imprese, per i dividendi e gli interessi.

Poichè la Convenzione è destinata ad entrare in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data dello scambio della ratifica, la Commissione affari esteri invita l'Assemblea alla sollecita approvazione del disegno di legge in oggetto.

MARCHETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 7 maggio 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 29 della Convenzione stessa.